



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 74 del 20.12.2021

Oggetto:

COPIA

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2020 ex artt. 20 e 26, c. 11 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione delle azioni di razionalizzazione.

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:18 e proseguo, in seduta ordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

USAI MAURO	P	CONCAS NICOLA	P
REGINALI DANIELE	P	CASTI FEDERICO	P
LODDO MARCO	P	PINNA SIMONE	P
MARONGIU MONICA	P	PISTIS VALENTINA	P
FARA FRANCA MARIA	P	CORTESE ARIANNA MARIA	P
SCEMA CARLOTTA	A	CACCIARRU ALBERTO	P
ROSAS DIEGO	P	BIGGIO LUIGI	P
MEDDA GIANNI	P	SAIU SIMONE	P
PILURZU ALESSANDRO	P	GARAU FEDERICO	A
DEMARTIS MATTEO	A	TRONCI FRANCESCA	A
MARRAS FEDERICO	P	MOI BRUNA	A
MOCCI IGNAZIO	A	MURRU CARLO	P
DEIDDA ELEONORA	A		

Totale Presenti: 18

Totali Assenti: 7

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza

Partecipa il Segretario Generale TEGAS LUCIA

Risultano presenti gli assessori: SCANU, MELIS, CHERCHI

All'appello iniziale delle ore 18.18 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto: Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Rosas, Medda, Pilurzu, Marras, Concas, Casti, Pinna, Pistis, Cortese, Cacciaru, Biggio, Saiu e Murru. Totale 18 presenti.

Alle ore 19.45 inizio della trattazione del punto 8 all'ordine del giorno, prot. n. 53399/2021, i presenti sono: Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Rosas, Medda, Pilurzu, Marras, Deidda, Concas, Casti, Pinna, Cacciaru, Biggio, Garau, Moi e Murru. Totale 18 presenti.

Il Consiglio comunale

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo correttivo n. 100/2017;

premesso, in particolare, che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.lgs n. 175/2016, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- Il medesimo articolo 4, al comma 2 consente la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento, da parte della P.A., di partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 50 del 2016;

premesso, altresì, che:

- tra gli adempimenti previsti dalle nuove disposizioni normative in materia di Società Partecipate, ricopre un ruolo essenziale quanto indicato negli articoli 20 comma 1 e 26 comma 11 del D.lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii. che richiedono alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare, a partire dall'anno 2018, la razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni;

- il citato articolo 20 del D.lgs 175/2016 rammenta che debbano essere alienate od oggetto delle misure di cui ai commi 1 e 2, (piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione), le partecipazioni per le quali si rilevi la presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo sopra richiamato;
2. non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
3. non sussiste la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria nonché la compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P.);
4. rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. ovvero:
 - a) Partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.lgs 175/2016;
 - b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dal citato art. 4;

vista la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Iglesias con la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28.08.2017;

vista la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Iglesias con la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 29.12.2020;

dato atto che sulla base delle indicazioni normative del citato Testo Unico risulta necessario:

- a) effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31.12.2020 con la finalità di individuare le società che rientrano nel perimetro normativo delineato dallo stesso;
- b) procedere alla verifica e all'analisi, anche attraverso apposite valutazioni da parte degli Uffici comunali competenti dei servizi affidati, secondo i criteri previsti dalla normativa;
- c) individuare quelle partecipazioni per le quali occorre adottare apposite misure di razionalizzazione, quali fusioni, aggregazione o dismissione delle stesse in quanto non conformi alla nuova disciplina prevista dal T.U.S.P.;

considerato che alla data del 31 dicembre 2020, il Comune di Iglesias deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

Società	Percentuale partecipazione	Tipologia di partecipazione
Abbanoa S.p.A.	0,20778%	diretta
Iglesias Servizi S.r.l.	100%	diretta

tenuto conto che il Comune di Iglesias ha valutato le opportune azioni di razionalizzazione anche in un'ottica di convenienza economica e ritiene opportuno per le specifiche partecipazioni, procedere come segue:

Abbanoa S.p.A.

Procedura di mantenimento:

La società Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato in tutta la Regione Sardegna a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e ss. mm. e ii.). Il servizio idrico integrato della Sardegna (S.I.I.) è un servizio pubblico essenziale di interesse generale somministrato in un unico ambito territoriale regionale. Il S.I.I. ha riunito, in applicazione alla normativa di settore, in una gestione unica, le precedenti numerose gestioni. Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita dai Comuni soci che detengono il 29,06% delle azioni e dal socio Regione Autonoma della Sardegna che costituisce il 70,94% della compagine azionaria.

In relazione alla società Abbanoa S.p.A. si conferma la natura di partecipazione obbligatoria, in quanto trattasi di compagine societaria in house providing costituita per la gestione d'ambito del servizio idrico integrato, in attuazione della disciplina regionale in materia.

Per quanto riguarda la sostenibilità economico finanziaria questa è messa in evidenza dal piano d'ambito a scorrimento ed in particolare dai risultati positivi di esercizio per l'anno 2020.

Tenuto conto che la società rispetta i parametri di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016;

precisato che il Comune di Iglesias, data la specifica caratteristica della società, come sopra detto, di costituzione obbligatoria da parte dell'Ente con una irrisoria partecipazione azionaria, non è nelle condizioni di incidere direttamente sulle azioni di razionalizzazione della società stessa ma, in ogni caso, è tenuto a far valere i propri interessi nell'ambito dell'Assemblea dei soci con le azioni necessarie a tutela dell'interesse pubblico;

considerato che eventuali interventi di razionalizzazione restano in capo allo stesso organo dell'Assemblea dei soci come da composizione azionaria sopra riportata;

la partecipazione sarà mantenuta senza interventi diretti di razionalizzazione, fermo restando il monitoraggio periodico dell'andamento gestionale da parte dell'Ente socio nell'ambito dei propri poteri di controllo.

Iglesias Servizi S.r.l.

Procedura di mantenimento:

In relazione alla società Iglesias Servizi s.r.l., si conferma la natura di partecipazione strettamente necessaria per i fini dell'Ente, in quanto trattasi di compagine societaria in house providing, partecipata totalmente dal Comune di Iglesias, costituita per la gestione di servizi strumentali tra cui:

- manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale compreso lo stabile "Casa Serena" e viabilità;
- manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino;
- custodia e manutenzione del cimitero;
- assistenza alle attività di pubblico spettacolo;
- servizio di assistenza geriatrica, lavanderia e stireria presso la casa di riposo comunale "Casa Serena";
- servizio infermieristico per gli ospiti della casa di riposo comunale "Casa Serena";
- servizio di portierato e guardiania presso lo stabile della casa di riposo comunale "Casa Serena";
- servizio di gestione biblioteca e archivio storico comunale;
- servizio di trasporto scolastico;
- gestione parcheggi a pagamento;
- servizio ufficio accoglienza e informazioni turistiche e biglietteria visite guidate ai siti minerari;
- servizio guide turistiche e addetti alla sicurezza presso i siti turistici minerari;
- servizio di supporto per le operazioni di allestimento strutture in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;
- servizio di assistenza informatica per l'Ente.

In considerazione degli elementi espressi in precedenza;

tenuto conto che la società rispetta i parametri di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016;

la partecipazione sarà mantenuta procedendo con l'attuazione di un programma di contenimento dei costi, fermo restando il monitoraggio periodico dell'andamento gestionale da parte dell'Ente socio nell'ambito dei propri poteri di controllo;

ritenuto infine:

- che dalle risultanze delle attività di revisione compiute dall'Amministrazione Comunale, è emerso che il Comune di Iglesias sta proseguendo nel percorso di razionalizzazione delle proprie società partecipate iniziato con il Piano operativo approvato nel 2015, proseguito con la Revisione Straordinaria delle Società Partecipate e continuata con il Piano Ordinario ex art. 20 T.U.S.P.;
- che le predette azioni di razionalizzazione sono, comunque, rispettose del dettato legislativo e frutto di un'approfondita valutazione di convenienza economica, al momento ritenuta più idonea rispetto delle condizioni complessive e generali sia delle società interessate sia del contesto sociale-territoriale attuale, nonché degli interessi economici e generali di questo Ente;
- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
- che in successivo momento si procederà a dare comunicazione al MEF, nei modi e nei termini disposti dallo stesso, delle schede relative sia al Piano Ordinario di Razionalizzazione sia alla rilevazione dei Rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti che alla Rilevazione delle partecipazioni;

tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), del D.lgs. n. 267/2000, allegato;

acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che si riporta in calce;

richiamato l'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

per propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.lgs n. 267/2000, art. 24 c.1 ed art. 10 c. 1 del D.lgs 175/2016;

precisato che, con riferimento alla presente seduta

- è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015;
- la registrazione è archiviata e conservata agli atti d'ufficio su idonei supporti;

il Presidente introduce il punto n. 8 all'ordine del giorno, dando lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione consiliare n. 75 del 02.12.2021: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2020 ex artt. 20 e 26, c. 11 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione delle azioni di razionalizzazione";

preso atto dell'illustrazione effettuata dall'Assessore del Bilancio, Ubaldo Scanu, come da registrazione agli atti;

sentito l'intervento del consigliere Biggio che, a titolo di dichiarazione di voto, come da registrazione agli atti preannuncia l'astensione;

terminata la dichiarazione di voto, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione consiliare n. 75 del 02.12.2021: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2020 ex artt. 20 e 26, c. 11 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione delle azioni di

razionalizzazione”;

con n. 14 voti favorevoli, n.4 astenuti (Garau, Moi, Biggio e Cacciarru)

delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le seguenti misure di razionalizzazione:

a. **Abbanoa S.r.l.:** procedura di mantenimento;

b. **Iglesias Servizi S.r.l.:** procedura di mantenimento;

2. di approvare il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2020 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. di continuare a porre tutte le azioni di controllo societario, da parte dell'Ente Socio sulle suddette società, opportune e di legge, per garantire una gestione dei servizi improntata alla economicità e alla qualità dei servizi stessi durante il prossimo esercizio 2022;

4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;

5. di demandare ai Responsabili ed Uffici competenti l'attuazione di tutti i provvedimenti necessari per il rispetto degli indirizzi contenuti nel presente atto;

6. di dare atto che della presente deliberazione in successivo momento si procederà a darne comunicazione alla Corte dei Conti nonché al MEF, nei modi e nei termini disposti dallo stesso, attraverso l'apposito portale che prevede la compilazione di specifiche schede relative al Piano Ordinario di Razionalizzazione, alla rilevazione annuale delle Partecipazioni e dei Rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti;

7. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale per la Sardegna della Corte dei Conti ed alla struttura incaricata per il controllo ed il monitoraggio, secondo quanto previsto dal D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii.;

8. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Successivamente, su proposta del Presidente

Il Consiglio comunale

delibera

con n. 14 voti favorevoli, n.4 astenuti (Garau, Moi, Biggio e Cacciarru)

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*”, stante l'assoluta urgenza di provvedere ai necessari adempimenti.

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 17/12/2021

IL DIRIGENTE
F.TO LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO DANIELE REGINALI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2021

☐ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **23/12/2021** al **07/01/2022** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 23/12/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 07/01/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 23.12.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS